



ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"Umane AlterAzioni"

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 01 del mese di Febbraio, in Milano, via Scarlatti, 5 sono presenti i Signori:

GIUSEPPE FERRARO nato a Paderno Dugnano il 9 gennaio 1982 e residente in via Benedetto Marcello, 2 – Paderno Dugnano (MI), CF: FRRGPP82A09G220P

RICCARDO LOSIO nato a Milano il 25 aprile 1977 e residente a Milano in via Pasteur, 16, CF: LSORCR77D25F205L

ROBERTA PELLEGRINO nata a Galatina il 24 dicembre 1979, residente in Milano, Via Scarlatti, 5, CF: PLLRRT79T64D862U;

mediante questo atto stipulano e convengono quanto segue

- I. È costituita ai sensi della L.383/2000 fra i presenti un'Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata: "Umane AlterAzioni", da qui in poi nel documento "l'Associazione".
- II. La sede dell'Associazione è a Milano in Via Scarlatti, 5
- III. L'Associazione ha durata illimitata.
- IV. L'Associazione ha come scopo lo sviluppo di politiche di inclusione rivolte a comunità svantaggiate che vivono una condizione di scarsa integrazione con il tessuto sociale, promuovendo attività formative, laboratori, eventi ed iniziative nel campo della cultura e dell'arte in tutte le loro forme e possibili applicazioni (educazione, formazione, prevenzione del disagio, musica, radio, pittura e arti figurative); la realizzazione di servizi e/o prodotti atti a migliorare il vissuto di persone o di comunità svantaggiate; lo sviluppo di iniziative di promozione e ricerca inerenti la salvaguardia delle minoranze

linguistiche e la tutela del patrimonio culturale. Le attività dell'Associazione potranno essere svolte anche in collaborazione con altre realtà associative o enti pubblici e privati.

- V. L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
- VI. Viene nominato il Consiglio Direttivo, che rimane in carica per 3 (tre) anni, composto da tre membri, ai quali sono contestualmente attribuite le cariche di:
- a. Sig. Giuseppe Ferraro, presidente
 - b. Sig. Riccardo Losio, vicepresidente
 - c. Sig.ra Roberta Pellegrino, Segretario e Tesoriere
- VII. Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;
- VIII. Il Presidente del Consiglio Direttivo è Rappresentante Legale, autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'eventuale riconoscimento presso le competenti autorità.

L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono regolate dalle norme risultanti dallo statuto che è composto da numero 40 (quaranta) articoli, firmato dai presenti, che si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Le spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.



I presenti approvano integralmente il presente atto costitutivo e lo statuto allegato.



Letto, firmato e sottoscritto.

Li, Milano 01/02/2017

Il Presidente GIUSEPPE FERRARO

Il Vicepresidente RICCARDO LOSIO


Il segretario/tesoriere ROBERTA PELLEGRINO



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano I

REGISTRATO IN DATA 3/2/2017 SERIE 3 N 946
CON € 200,00 (duecento)

PER DELEGA DEL DIRETTOR
PROVINCIALE
Guido Isolaabella
IL FUNZIONARIO
Vincenzo Lanciano



- 3 FEB. 2017



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale Umane AlterAzioni

Denominazione, Sede e Durata

Art. 1 – Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Umane AlterAzioni" (di seguito "l'Associazione") che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Art. 2 – L'Associazione ha sede attualmente in Milano. Potranno essere istituite sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia e/o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo, le medesime potranno essere soppresse sempre mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede legale o principale potrà essere trasferita su proposta del Consiglio Direttivo con semplice delibera di assemblea.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'Associazione, ove necessario, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nel rispetto delle vigenti normative, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento ad ente morale.

Art. 3 – La durata dell'Associazione è illimitata.

Finalità e Attività

Art. 4 – L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – L'Associazione ha per fini:

- lo sviluppo di politiche di inclusione, rivolte a comunità svantaggiate o in condizione di difficile integrazione nel tessuto sociale, con particolare attenzione ai migranti, alle donne, agli anziani, ai detenuti delle carceri minorili, ai disabili;
- la promozione di iniziative tra cui, a titolo d'esempio, lo svolgimento di attività formative, l'organizzazione di laboratori, la promozione e l'organizzazione di eventi, la promozione della cultura e dell' arte in tutte le sue forme e possibili applicazioni (educazione, formazione, musica, radio, pittura e arti figurative) la promozione di iniziative finalizzate alla prevenzione del disagio;
- lo sviluppo di attività di promozione e ricerca inerenti la salvaguardia delle minoranze linguistiche e la tutela del patrimonio culturale ad esse connesso, con particolare attenzione alle lingue "in via di estinzione";
- la realizzazione e la commercializzazione di servizi e/o prodotti atti a migliorare il vissuto delle persone;

Art. 6 – L'Associazione svolge inoltre attività di progettazione, ricerca, indagine, mappatura e diagnosi di altre entità e iniziative, stipula convenzioni con Enti pubblici e privati e valorizza ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale; organizza corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, conferenze, concorsi, premi e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; promuove ed organizza corsi di formazione e di perfezionamento e svolge attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale coerenti con gli scopi e le finalità dell'Associazione; favorisce lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento di attività e incontri in Italia e all'estero, la creazione di reti e la promozione d'iniziativa destinate all'approfondimento degli scopi statutari; divulga e promuove i temi derivanti dalle attività realizzate, attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni nazionali e internazionali, tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli, utilizzando anche le nuove



tecnologie di rete e multimediali; si propone come punto di riferimento, piattaforma virtuale e struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale.

L'Associazione potrà svolgere attività editoriale, letteraria, radiofonica e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico e audiovisivo nei settori di interesse, promuovendo la realizzazione di trasmissioni radio/webradio, rivolte anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività.

Art 7 – Al fine di realizzare al meglio le attività promosse, l'Associazione può avvalersi del contributo di figure professionali qualificate ed accreditate, anche esterne all'Associazione.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra donne e uomini e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 8 – L'Associazione può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previsti da Leggi comunitarie, nazionali e regionali e rendersi disponibile a collaborare con istituzioni, enti, fondazioni, assicurazioni ed associazioni private e no-profit.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 9 – L'Associazione potrà, in via secondaria e strumentale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Soci

Art. 10 – I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione. Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota



associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

Art. 11 – Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di nazionalità, sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 12 L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati al Consiglio direttivo, che ne delibera l'accettazione o la non accettazione, senza obbligo di motivazione.

Art. 13 – Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 14 – Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 15 – La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e/o di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante comunicazione scritta al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 16 – La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 17 – Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 18 – La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di €20,00 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.





Assemblea dei Soci

Art. 19 – Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 20 – L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 21 – L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta dalla maggioranza dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso dovrà riportare la data di prima convocazione e seconda convocazione (entro le 24 ore dalla prima), il luogo e l'ordine del giorno. Detto avviso potrà essere comunicato via email all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'associato nella propria domanda di iscrizione ovvero con ogni altro mezzo in forma scritta (fax, posta prioritaria, sms).

Art. 22 – Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto attivo o passivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.


Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

È ammesso il voto per via telematica (es. skype), per chi fosse impossibilitato ad essere presente fisicamente.

Art. 23 – All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;

- 
- eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
 - eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 24 – L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 25 – L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 26 – Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 27 – Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il



Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la definizione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 29 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con le medesime modalità dell'Assemblea dei soci (vedi Art. 21). Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con



la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 30 – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 31 – Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 32 – Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 33 – Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 34 – Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca,

c
A

crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 35 – Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 36 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati, organismi internazionali o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali a titolo d'esempio feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 37 – L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Scioglimento

Art. 38 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe e/o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 39 – La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 40 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto è approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

Giuseppe Ferraro

Riccardo Losio

Roberta Pellegrino



Agenzi-